



L'entrata in vigore della nuova normativa impone l'obbligo all'intermediario di consegnare alla clientela, anche solo potenziale, già al primo contatto:

- **COMUNICAZIONE INFORMATIVA sugli OBBLIGHI di COMPORTAMENTO cui gli INTERMEDIARI SONO TENUTI nei CONFRONTI dei CONTRAENTI** (Allegato ISVAP 7A)
- **DOCUMENTO INFORMATIVO sull'INTERMEDIARIO STESSO** (Allegato ISVAP 7B)

e nel caso il Contraente richieda un preventivo e/o comunque delle informazioni in relazione a coperture assicurative:

- **QUESTIONARIO di VALUTAZIONE dell'ADEGUATEZZA del CONTRATTO e CONSEGNA della DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE**

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) sino ad un importo massimo di 1.000,00 (mille) euro per transazione, nonché per i contratti degli altri rami danni con l'ulteriore limite di €. 750,00 annui per ciascun contratto.

E' vietato l'utilizzo del denaro contante per il pagamento dei premi del ramo Vita.

- **segue sul retro Allegato 7B:** Informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta o contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche

DOCUMENTO INFORMATIVO sull'INTERMEDIARIO (Allegato ISVAP 7B)

(Informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta o, qualora non prevista, del Contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche)

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente.

Assicurapiù di Tocchini Fabrizia Via Baveno 39 10146 TORINO; tel. 011 7740029 / 347 2583441 fax. 011 19508533 email: info@assicurapiu.it è iscritta dal 1/02/2007 alla Sezione A del R.U.I. n° **Sezione E** Numero iscrizione Intermediari iscritti sez. A B o D E000005433 è Agenzia Plurimandataria .

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Non vi sono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi della normativa ISVAP mod. 7B: l'intermediario non è detentore di partecipazione diretta od indiretta superiore al 10% di alcuna compagnia di assicurazione e nessuna compagnia di assicurazione ha una partecipazione diretta od indiretta dell'intermediario.

L'intermediario ha mandati di più Imprese di assicurazione così come elencate precedentemente, ma non ha l'obbligo contrattuale di proporre esclusivamente i loro contratti.

Con riguardo ai contratti proposti l'intermediario deve fornire consulenze basate su un'analisi imparziale proponendo i contratti che per il costo o per le garanzie offerte, o per entrambi i casi, valuta con il Contraente i più idonei per se e/o gli Assicurati.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

La vigilanza sulle attività di intermediazione assicurativi viene svolta dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede in via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o di persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. Il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa, a:

ISVAP. Servizio Tutela degli Utenti. Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma